



Spett.le  
Provincia di Brindisi  
Via De Leo,  
72100 Brindisi (BR)

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Prot.35/Eg/eg

**OGGETTO:** Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'avvio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere R5, della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

**Riscontro nota PROVINCIA DI BRINDISI – p\_br - REG\_UFFICIALE - 0005578 - Uscita - 17/02/2025**

Il sottoscritto Emanuele Geraci (C.F. GRMNL79D21L049W) nato a Taranto (TA) il 21.04.1979 e residente in Villa Castelli (BR) alla via Strada Mannara 1 civ. 6, in qualità di amministratore unico della società CRIAN LAVORI S.R.L. con sede legale in San Giorgio Ionico (TA) alla via del Tintoretto civ. 1, P.Iva 03131670733, in riscontro alla nota cui in oggetto rappresenta e trasmette quanto di seguito.

**A. PARERE ARPA PUGLIA DAP DI BRINDISI NELLA NOTA PROTOCOLLO N.0004620/2025 DEL 28/01/2025**

**1) AMBIENTE E SALUTE**

**Richiesta ARPA:**

Preliminarmente, con riferimento all'osservazione di cui al prot. n. 71167 del 30/09/2024 con la quale la scrivente Agenzia richiede che il Proponente "*relazioni in merito al grado di prescrizione "Escludente" della tabella "Distanza da siti sensibili" di cui al sistema vincolistico del DPC di Brindisi n. 24 del 28/10/2021*", come si evince dai più recenti atti pubblicati in Albo Pretorio, la Provincia con Delibera di Consiglio Provinciale DCP N.33 del 30/09/2024 ha ritenuto che "*nelle more dell'adozione della nuova deliberazione di Giunta regionale con cui saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.), prevista con il PRGRS, si rende necessario definire, a titolo cautelativo, la distanza minima degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili*".

Il Proponente, pertanto, in riscontro alla richiesta di ARPA Puglia, ha effettuato una "*valutazione tecnico atta a garantire i livelli di sicurezza, tutela ambiente/e dello salute pubblico*" contenuta nell'elaborato R10 (elaborato 1 nel precedente elenco), atteso che "*l'opificio oggetto dell'intervento in progetto pur essendo ubicato in zona industriale, ricade a meno di 1 Km da n° 3 strutture scolastiche (siti sensibili)*" (Fig. 1).

**CRIAN LAVORI s.r.l.**

Sede Legale: Via del Tintoretto,1 - 74027 - San Giorgio Ionico (TA) – C.F./P.I. 03131670733

pec: [crianlavorisrl@pecimprese.it](mailto:crianlavorisrl@pecimprese.it); mail: [crianlavori@criansrl.com](mailto:crianlavori@criansrl.com); Tel. +390996523337; Cell. +393939686188

Sito Internet: [www.criansrl.com](http://www.criansrl.com)



*Figura 1 - Ubicazione sito di interesse con identificazione delle strutture sensibili poste a distanza inferiore ad 1 km (fonte: da figura 1 dell'elaborato R10)*

La scrivente Agenzia, nel prendere atto delle valutazioni del Proponente (Relazione Tecnica R10) che è giunto alla conclusione che "l'impatto sulla salute pubblica e sui bersagli individuati può ritenersi trascurabile/nulla" ritiene opportuno evidenziare - in ragione della presenza ravvicinata al sito di interesse di Edifici Scolastici - quanto prevede in merito alla localizzazione delle stesse Scuole. il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica". A tal proposito, per le opportune valutazioni degli Enti competenti in materia, per pronta visione si riportano di seguito alcuni passaggi tratti dal paragrafo 1.1.4 del Decreto che prescrive, con riferimento alla ubicazione degli edifici scolastici, che siano ubicati (sottolineato aggiunto):

i) *in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consento il massimo soleggiamento o che sia comunque, una delle migliori in rapporto al luogo:*

ii) *lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività della scuola stessa*

iii) *in località non esposto a venti fastidiosi e non situata sottovento o zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.*

Si chiede nel contempo che il Proponente relazioni in merito alla eventualità che l'impianto possa determinare odori molesti, rumori, aerosol insalubri in particolari condizioni emergenziali e/o critiche.

#### **Riscontro CRIAN:**

Premesso:

➤ Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 27.12.2024 (All. 2) la Provincia di Brindisi revocava la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.09.2024 recante "Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani".

Come riportato al paragrafo 3.1.6 del documento "R10 – Relazione Tecnica rev. 04.11.2024" a suo tempo trasmessa al Vs. spettabile ufficio, considerando che:

A. Tutti i processi aziendali avverranno all'interno del capannone esistente su pavimentazione in calcestruzzo industriale (quindi perfettamente impermeabilizzato) in ambiente confinato e solo allorquando le vie di accesso (dotate di aperture automatiche) saranno chiuse;

- B. Il rifiuto in oggetto si presenta nello stato fisico solido con caratteristiche granulometriche pari ad una sabbia grossolana o al più in blocchi più grossolani, con un contenuto di umidità compreso tra il 10 ÷ 20 % come riportato nei rapporti di prova/analisi chimiche trasmesse a suo tempo. Condizione, che lo rende non volatile;
- C. Al fine di gestire al meglio la presenza di eventuali polveri in ambiente lavorativo, si è prevista l'installazione di un impianto di nebulizzazione ad alta pressione (extra fine) all'interno del Capannone, come riportato in Tav. 1 – Lay out aziendale con sistema di gestione acque meteoriche e sistema di abbattimento emissioni in atmosfera (All. 5) la cui dislocazione degli ugelli (distanza media tra 50 cm e 100 cm) sarà calibrata a cura della società fornitrice in fase di montaggio, in relazione all'effettivo raggio di azione di ogni singolo ugello allo scopo di coprire l'intera superficie d'interesse( All. 6). In aggiunta, l'impianto di macinazione e vagliatura, dispone di un autonomo sistema ad acqua nebulizzata, con possibilità di pausa/lavoro per una nebulizzazione intermittente (All. 7);
- D. Il rifiuto per caratteristiche chimiche risulta essere un inerte, non infiammabile, inodore e non putrescibile come riportato nella dichiarazione a firma dell'Ing. Giacomo INTIGLIETTA (iscritto negli elenchi del ministero dell'interno con il codice n° BR01265I0031) l'attività in progetto non comprende né in tutto né in parte alcuna delle attività indicate nell'elenco di cui al D.P.R. 151/2001 – Allegato I, non rientrando quindi fra quelle soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi;
- E. Nell'ambito dei processi aziendali non è previsto l'uso di acque di processo se non quelle utilizzate per l'abbattimento delle polveri che micronizzate, per caratteristiche e quantità, non comportano la formazione di scarichi e/o acque di ruscellamento;
- F. Per l'esercizio delle attività aziendali, è previsto l'utilizzo di:
- n° 1 pala gommata tipo modello Cat 950 per la movimentazione interna del rifiuto/EOW;
  - n. 1 impianto di macinazione e vagliatura modello CENTAURO L 120.56 APR prodotto dalla CAMS S.r.l. dotata di un gruppo elettrogeno caratterizzato da un motore Diesel accoppiato ad un alternatore per produrre l'energia elettrica necessaria al funzionamento della macchina stessa. L'impianto può operare in modalità "full-electric" tramite alimentazione elettrica diretta, eliminando tutte le emissioni di CO<sub>2</sub>. (All. 7).

Nell'ambito dei processi operativi non si prevedono condizioni critiche di lavorazione, al pari di qualsiasi altra attività, al più è possibile considerare solo la condizione emergenziale (ma più che altro incidentale) del potenziale incendio dei Nuovi mezzi d'opera utilizzati (pala gommata e impianto di macinazione e vagliatura) nel qual caso, si adotteranno tutte le procedure aziendali previste dal piano di emergenza interno e/o nel documento R7 – Piano di monitoraggio e controllo rev. 29.04.2024 a suo tempo proposto.

In caso di mancato funzionamento del sistema di abbattimento ad acqua nebulizzata, verranno sospese tutte le attività in corso.

Riguardo all'aspetto del rumore, come da Valutazione di impatto acustico previsionale Rev. del 04.11.2024 a firma del dott. Martino SCARAFI quale Tecnico Competente in Acustica, l'attività a svolgersi non comporterà il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Brindisi, quindi, non sono rilevabili criticità tali da implicare l'adozione di provvedimenti di contenimento del rumore, premesso che i mezzi meccanici in uso (come da rapporti fonometrici) operano in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature, così come recepite dalla legislazione italiana.

## 2) GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

### Richiesta ARPA:

Nella R4 - RELAZIONE GEOLOGICA- DROGEOLOGICA - TECNICA<sup>1</sup> il Proponente asserisce che: *"considerando che tutti i processi ed attività connesse all'IMPIANTO DI RECUPERO vengono realizzati all'interno del capannone esistente e che le aree impermeabilizzate saranno utilizzate esclusivamente per il transito/parcheggio autovetture e area di manovra, si applicano le prescrizioni di cui al Capo I art. 5".*

Tuttavia, l'attività in oggetto rientra tra quelle elencate nell'art. 8 comma 2 del Capo II del R.R. 26/2013, ed in particolare al punto:

m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi. per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose. Per questa tipologia di attività il R.R. prevede la separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive e il rispetto di quanto previsto dagli artt. 9 e 10.

Inoltre, relativamente alla gestione delle acque recapitanti sulle coperture (capannone, uffici e servizi tecnici), il Proponente dichiara che "recapitano direttamente all'esterno dell'opificio escluse dal campo di applicazione del R.R. n° 26/2013 e s.m.i.", non specificando la modalità di gestione delle stesse (eventuale vasca d'accumulo, recapito, rete afferente). Si richiede pertanto la revisione del Progetto dell'impianto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Riscontro CRIAN:**

Nel rispetto delle prescrizioni di cui al R.R. n° 26 del 9 dicembre 2013, il quale identifica l'attività di "Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi al punto "m" al comma 2 dell'art. 8 del capo II, quale attività per le quali tutte le superfici scolanti devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, sarà cura della scrivente provvedere ad adeguare l'impianto esistente aggiungendo a monte del trattamento una vasca di raccolta delle acque di prima Pioggia, che in relazione alla superficie scolante in oggetto (285 mq), dovrà possedere a titolo del tutto cautelativo una capacità pari a 1,5 mc (285 \* 0,005).

In merito alle acque rivenienti dalle superfici coperte, si rappresenta come il R.R. n° 26/2013 si applichi alle sole acque meteoriche rivenienti da "superfici scolanti" definite alla lettera j) dell'art. 3 come "l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento", pertanto si ribadisce che dette acque recapitano all'esterno dell'opificio esistente all'interno delle cunette stradali appositamente realizzate, senza subire alcun trattamento e/o accumulo preliminare.

### **3) END OF WASTE**

#### **Richiesta ARPA:**

a) Nel manuale della procedura gestionale del controllo del processo produttivo EoW<sup>2</sup>, riguardo la gestione del rifiuto, codificato EER 10.02.14<sup>3</sup> in entrata, il Proponente dichiara che: "Il Soggetto (produttore/detentore o intermediario) che intende avviare il conferimento del rifiuto, presso l'impianto CRIAN, in aggiunta all'invio delle rituali analisi di classificazione del rifiuto (fornite dal produttore) dovrà svolgere una procedura definita di "Pre-verifica all'attività di omologa". L'attività consiste nel compiere presso il sito produttivo, su un volume max di quantità non superiore a 6.000 ton una preventiva ed accurata verifica chimico-fisica (con l'emissione di un piano e verbale di campionamento) attraverso l'impiego di un Laboratorio Accreditato, al duplice scopo di riscontrare: Composizione/matrice del rifiuto e la sua classificazione ai sensi dell'art. 152/06; Conformità/idoneità dei Fanghi Siderurgici alfa destinazione programmata di Recupero Diretto {RS} con produzione di EoW da destinare come MPS al Ciclo produttivo del Cemento, Conglomerati e dei Laterizi/Fornaci. In caso di un riscontro analitico dei valori non rispondenti alla procedura per il recupero del rifiuto, la richiesta di conferimento sarà respinta e l'attività di omologa sarà annullata. La Ditta se interessata, dovrà presentare una nuova richiesta con procedura di Pre-Verifica". Sempre in relazione alla gestione del rifiuto in entrata, si specifica che: "La richiesta di omologazione sarà accompagnata da un campione significativo del rifiuto. Sul viaggio di prova, la procedura di omologa prevede (attraverso l'impiego di un Laboratorio Accreditato) l'esecuzione di una contro analisi, secondo i seguenti specifici parametri:

Componenti	Unità di misura
SiO <sub>2</sub>	% peso sul secco
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% peso sul secco
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% peso sul secco
CaO	% peso sul secco
MgO	% peso sul secco
Ctot	% peso sul secco

Solo ad esito positivo, verificata la provenienza, i dati indicati sulla scheda rifiuto, le analisi di caratterizzazione per le caratteristiche chimico/fisiche del rifiuto (l'assenza di sostanze e/o materiali inquinanti), comprensiva di analisi radiometrica e riscontrati tutti i parametri di composizione/motrice di compatibilità alle programmate destinazioni di recupero {dalle contro analisi eseguite sul rifiuto presente nel Box Omologa) si deciderà di: ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; non ammettere al conferimento in impianto; richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotto e/o a quanto indicato nella richiesta di omologazione."

Si evidenzia che il Proponente non ha inserito, sia nella fase di Pre-Verifica a carico del produttore che di quella delle proprie contro analisi, una valutazione specifica per escludere la presenza di Cianuri, Cromo e frazione organica atteso che il DM 05/02/98 definisce infatti i rifiuti codificati con codice EER 10.02.14 come "fanghi e polveri di natura prevalentemente inorganica con frazione organica <30 non contenenti cromo né cianuri" provenienti dall'industria siderurgica e metalmeccanica.

**b)** Come dichiarato dal Proponente, il prodotto finale End of Waste "*Iron Oxide Technical (Ossido di Ferro)*" ha due tipologie di mercato di riferimento:

1. Il mercato della produzione di Clinker di Cemento Portland, Calcestruzzo, Conglomerati di cemento, Aggregato artificiale e Manufatti in cemento per l'edilizia;
2. Il mercato della produzione di Laterizi, Malte e Guaine bituminose.

In funzione dello scopo specifico/del settore d'impiego il Proponente ha riportato i parametri di conformità dell'EoW, che sono certificati da un laboratorio esterno, con l'emissione del relativo Certificato di Analisi (RDP) comprensivo del giudizio di idoneità. Nello specifico sono riportate due tabelle A e B con relativi parametri a seconda del mercato di destinazione.

Si richiede al Proponente di specificare meglio come verrà gestito lo stoccaggio del prodotto EoW a seconda delle diverse composizioni chimiche.

**c)** Nel manuale della procedura gestionale del controllo del processo produttivo EoW, riguardo la gestione della non conformità, il Proponente dichiara che: "Nel caso che si presenti lo condizione che uno o più parametri di composizione non rispettino i valori di riferimento previsti per la sua conformità, si esegue la seguente procedura: Il controllo/verifica dei parametri di conformità sul prodotto EoW, è compiuto su singoli Lotti da 500 te nel caso si rilevi dal Certificato di Analisi (RDP), il mancato rispetto o il superamento di uno o più parametri dei limiti di conformità, come riportati nella Tabella A a B, (caratteristiche prestazionali) si provvederà a rimettere il lotto stesso nel ciclo di lavorazione per sottoporlo od nuova analisi chimico/fisica per verificare la sua conformità. Solo dopo aver accertata la sua conformità, il Lotto potrà essere trasferito all'area preposta di deposito prodotto EoW."

Si richiede al Proponente di specificare le attività previste nella fase di gestione della non conformità qualora il prodotto EoW ottenuto non rispetti i parametri previsti per la sua conformità senza reintrodurre il materiale ottenuto nel ciclo di lavorazione attività che potrebbe portare ad una "contaminazione" del materiale.

#### **Riscontro CRIAN:**

Si allega la relazione di riscontro alle Note di ARPA sull'EoW redatta a cura e firma del Dott. Paolo Ghersi, quale Responsabile Tecnico della società CRIAN LAVORI (All. 3).

#### **4) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

##### **Richiesta ARPA:**

Facendo seguito a quanto già richiesto al Proponente in sede di conferenza di servizi asincrona, giusto verbale trasmesso dall'Autorità Competente con nota prot. Prov.le n.32191 del 11/10/2024, acquisito al prot. ARPA n. 74744 del 14/10/2024, alla luce dell'inserimento del nuovo processo di recupero (macinazione e vagliatura), si chiede di fornire ulteriori chiarimenti, ovvero:

- a) Dettagli sulla conformazione del capannone esistente (numero di aperture, ricambi d'aria. eventuale presenza di un sistema che garantisca la depressione. ecc.);

- b) Dislocazione degli ugelli del sistema di nebulizzazione in riferimento all'impianto di macinazione e vagliatura e valutazione circa la produzione di rifiuti generati dalla gestione di detto sistema di abbattimento delle polveri;
- c) Valutazione riguardo l'installazione di un ulteriore sistema di abbattimento polveri (es. filtro a maniche).

A prescindere dagli esiti delle valutazioni richieste, si propone all'A.C. di prescrivere nell'eventuale provvedimento di autorizzazione una campagna di monitoraggio delle emissioni di polveri diffuse al confine dell'opificio nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto di macinazione e vagliatura. Gli esiti del monitoraggio andranno condivisi con la scrivente Agenzia per le opportune valutazioni.

#### **Riscontro CRIAN:**

Si allega alla presente:

a) **Tav. 3 - Stato di fatto del capannone con prospetti**, da cui si evince la conformazione del capannone esistente (numero di aperture, ricambi d'aria); in relazione alle attività in progetto, non è al momento previsto alcun sistema atto a garantire la depressione dello stesso (All.4);

b) **Tav. 1 – Lay out aziendale con sistema di gestione acque meteoriche e sistema di abbattimento emissioni in atmosfera**, in cui è riportata la dislocazione teorica degli ugelli dell'impianto di nebulizzazione, da verificare a cura della società fornitrice in relazione all'effettivo raggio di azione di ogni singolo ugello allo scopo di coprire l'intera superficie di interesse (All.5).

Si precisa inoltre che l'impianto di macinazione e vagliatura modello CAMS CENTAURO 120-56 APR è dotato di autonomo impianto di nebulizzazione per l'abbattimento polveri, in fase di esercizio; in particolare tutti i nastri per la movimentazione del prodotto in uscita oltre ad essere chiusi sono anche dotati di un sistema autonomo di nebulizzazione, come meglio descritto nel manuale tecnico (All. n.7).

Il sistema di abbattimento polveri prescelto per la superficie interna del Capannone, fornito dalla società Euro-Cooling S.r.l., produce un'alta concentrazione di goccioline di nebbia da 10 micron avente la capacità di attrarre ed inglobare le particelle più piccole di polvere (PM10) evitandone l'innalzamento e la diffusione. Il sistema abbondantemente collaudato è progettato per rimuovere efficacemente particelle di polveri respirabili da 0,1 a 1000 micron, opportunamente realizzato, il sistema di nebulizzazione non produce assolutamente ruscellamento di acque e/o rifiuti a terra da dover gestire. Alla luce di quanto argomentato nella diversa documentazione tecnica a suo tempo trasmessa, la scrivente società ritiene che l'impianto di abbattimento polveri prescelto dia assoluta garanzia circa la corretta gestione delle emissioni in atmosfera valutando non opportuno adottare ulteriori sistemi che andrebbero a sovrapporsi e in contrasto tra loro quali ad esempio l'utilizzo di sistemi di aspirazione (o la messa in depressione) con filtri a maniche per via della presenza di acqua nebulizzata nell'aria da trattare.

Concordando pienamente con quanto richiesto da ARPA Puglia DAP di Brindisi nella nota Protocollo N.0004620/2025 del 28/01/2025 come peraltro proposto dalla scrivente nel Piano di monitoraggio a suo tempo proposto (documento R7 – Piano di monitoraggio e controllo rev. 29.04.2024) in ottica di completa collaborazione, sarà cura della scrivente all'avvio e messa a regime dell'impianto in condizioni di massimo esercizio effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni di polveri diffuse al confine dell'opificio nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto di macinazione e vagliatura condividendone gli esiti con enti preposti per le opportune valutazioni ed, ove necessario, l'apportamento di eventuali migliorie.

#### **5) RUMORE**

##### **Richiesta ARPA:**

In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, esaminata la documentazione progettuale presentata dal Proponente per la matrice "rumore" nell'ambito del procedimento di VIA, non si evidenzia la sussistenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'Autorità Competente l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di classe esistente con particolare attenzione in relazione ai recettori presenti in classe inferiori alla VI.

**Riscontro CRIAN:**

Concordando pienamente con quanto richiesto da ARPA Puglia DAP di Brindisi nella nota Protocollo N.0004620/2025 del 28/01/2025 come peraltro proposto dalla scrivente nel Piano di monitoraggio a suo tempo proposto (documento R7 – Piano di monitoraggio e controllo rev. 29.04.2024) in ottica di completa collaborazione, sarà cura della scrivente all'avvio e messa a regime dell'impianto in condizioni di massimo esercizio effettuare una campagna di misura.

**6) SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE****Richiesta ARPA:**

Nel prendere atto e verificato che il sito non è ricompreso all'interno della perimetrazione del SIN di Brindisi - seppur sia posto ad una distanza di soli 300 metri a Sud del perimetro del SIN - si propone di prescrivere delle indagini ambientali per valutare ante operam la qualità delle matrici suolo e falda superficiale. qualora siano noti a codesta Autorità Competente eventi che possano aver prodotto un inquinamento del sito o comunicazioni ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 per potenziali contaminazioni di suolo e/o falda. Gli esiti di tali indagini saranno inoltre utili per valutare se l'attività produttiva possa aver determinato eventuale compromissione del suolo e della falda una volta raffrontati con gli esiti del "Piano di indagine preliminare delle matrici ambientali" che la Società propone di eseguire in fase di dismissione dell'impianto (pag. 90/91 di R1).

**Riscontro CRIAN:**

In riferimento a quanto proposto da ARPA Puglia DAP di Brindisi nella nota Protocollo N.0004620/2025 del 28/01/2025, pur rimettendosi alla decisione dell'autorità precedente, si sottolinea come tutti i processi aziendali avverranno all'interno del capannone esistente **su pavimentazione in calcestruzzo industriale (quindi perfettamente impermeabilizzato)**, in ambiente confinato e che nell'ambito delle stesse attività, fatta eccezione per quelle impiegate per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera secondo le modalità abbondantemente descritte, non si utilizzano acque di processo che possano dar luogo a compromissione di suolo, sottosuolo ed acque di falda.

**B. PARERE PROVINCIA DI BRINDISI – p br - REG UFFICIALE - 0005578 - USCITA - 17/02/2025****Richiesta Provincia:**

1) Preciso, puntuale e dettagliato riscontro a quanto evidenziato nel parere reso da ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota n.0004620/2025 DEL 28/01/2025.

**Riscontro CRIAN:**

Si rimanda a quanto riportato al precedente punto A. riferito ai n. 6 punti riguardanti le richieste avanzate da ARPA Puglia – Dap di Brindisi con nota n.0004620/2025 DEL 28/01/2025.

**Richiesta Provincia:**

2) Dal documento di verifica di autocertificazione n. P V8279581 del 05/02/2025 estratto d'ufficio dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi – Taranto, nell'oggetto sociale non risulta alcuna attività ascrivibile alla gestione di rifiuti; la Società dovrà fornire chiarimenti in merito.

**Riscontro CRIAN:**

Si rimanda al documento di riscontro redatto a cura dello Studio Legale Ambientalex (All. 12).

**Richiesta Provincia:**

3) Mancato adeguamento del contratto di locazione rispetto a quanto già evidenziato dalla Provincia di Brindisi con le precedenti diverse note interlocutorie: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto contratto dovrà espressamente indicare l'attività che si intende svolgere all'interno del capannone (gestione di rifiuti non pericolosi attraverso attività di recupero), oltre a prevedere - in relazione a quest'ultima - precise ed esplicite condizioni circa le responsabilità della Società Proponente e del Proprietario del sito in caso di mancato rispetto della normativa in materia ambientale, nonché gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dell'attività. Il Proponente, quindi, dovrà trasmettere all'Ufficio scrivente l'attestazione di registrazione del suddetto contratto (adeguato) presso l'Agenzia delle Entrate.

**Riscontro CRIAN:**

Si rimanda al documento di riscontro redatto a cura dello Studio Legale Ambientalex (All. 12).

**Richiesta Provincia:**

4) Il Proponente dovrà indicare la sistemazione delle sostanze adsorbenti nella rappresentazione del layout aziendale e relazionare sull'efficacia della bonifica conseguita dall'utilizzo di dette sostanze.

**Riscontro CRIAN:**

Si provvede ad allegare alla presente (all. 5) **Tav. 1 – Lay out aziendale con sistema di gestione acque meteoriche e sistema di abbattimento emissioni in atmosfera, in cui si riporta la dislocazione delle sostanze adsorbenti.**

Il mercato propone un'ampia gamma di sostanza adsorbenti, in ragione della casistica in oggetto si è prescelto ad oggi l'utilizzo di sostanze del tipo granulato a base di poliuretano espanso denominato "Densorb" di cui si allega Scheda di Sicurezza (All. 9) idoneo ad assorbire rapidamente e in modo affidabile idrocarburi, oli, carburanti, lubrificanti e altri liquidi a base di idrocarburi, inoltre idrorepellente, quindi utilizzabile in modo ottimale anche in caso di ambiente umido. Detto prodotto possiede una elevata capacità di assorbimento (un sacco da 13 kg ha una capacità di assorbimento di circa 18 litri). Si riporta di seguito quanto estratto dal sito internet del fornitore <https://www.denios.it/granulato-densorb-assorb-x-olio-allwetter-idrorepellente-ecol-molto-assorbente-10300150601165/123167>.

**DESCRIZIONE PRODOTTO DENSORB**

- Tipo III R
- Granulato a base di poliuretano espanso riciclato
- Assorbe rapidamente e in modo affidabile idrocarburi, oli, carburanti, lubrificanti e altri liquidi a base di idrocarburi
- Idrorepellente, quindi utilizzabile in modo ottimale anche in caso di pioggia e umidità
- Idoneo su strada
- Elevata capacità di assorbimento
- Particolarmente ecologici, prodotti al 100% in materiale riciclabile.
- assorbe gli odori ed è delicato sulle superfici
- Se conservato in un luogo asciutto il prodotto ha una durata illimitata.

**DATI TECNICI**

Capacità di assorbimento [litri olio/conf.]	18
Applicazione	Olio
Formato	Granulato

Dimensione max. granulo [mm]	4
Dimensione min. granulo [mm]	0.13
Densità apparente (g/l)	405
Materiale	Poliuretano
Numero di confezioni per pallet	36
Contenuto [l]	40
Peso [kg]	13
Larghezza esterna [mm]	350
Altezza esterna [mm]	200
Profondità esterna [mm]	490
Quantità contenuta (kg)	13
Volume confezioni [l]	40
Capacità di raccolta	molto elevata
Colore	grigio
Caratteristiche granulato	Impiego su strada Impiego all'interno di edifici utilizzabile all'esterno in caso di pioggia non abrasivo
Omologazione / certificato	ecologico, privo di VOC

**Richiesta Provincia:**

5.Descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 in relazione agli effetti transfrontalieri, atteso che il Proponente ha dichiarato la possibilità che la MPS in uscita dall'impianto sia spedita via mare attraverso attracco sulla banchina di Costa Morena Est.

**Riscontro CRIAN:**

Si rimanda al documento di riscontro redatto a cura dello Studio Legale Ambientalex (All. 12).

**Richiesta Provincia:**

6.Il Proponente dovrà relazionare sull'idoneità dell'impianto di macinazione e vagliatura previsto per il trattamento del rifiuto (modello CENTAURO L 120.56 APR), anche rispetto ai rischi per la salute umana (effetti diretti e indiretti conseguenti all'attività, con particolare riferimento ai potenziali incidenti e alle misure previste per evitare o mitigare gli impatti significativi e negativi di tali eventi), dando altresì evidenza della disponibilità aziendale della stessa attrezzatura (contratto di acquisto/noleggio).

#### **Riscontro CRIAN:**

La società CRIAN trasmette la sottoindicata documentazione:

- Una Relazione/Descrizione del macchinario (Dichiarazione di conformità CE / Scheda tecnica descrittiva / Relazione Impatto acustico) All. 7;
- Il Contratto di Noleggio (che sarà sottoscritto solo con il rilascio del titolo autorizzativo) avente l'indicazione formulata dal costruttore che l'impianto risulta essere idoneo al trattamento del rifiuto "Fanghi Siderurgici" classificati con codice EER 10.02.14. (All. 8).

#### **Richiesta Provincia:**

7.Certificazioni attestanti l'idoneità della MPS per gli impieghi indicati dalla Società (ciclo produttivo del clinker di cemento portland, produzione di calcestruzzo, conglomerati di cemento, produzione di aggregato artificiale e manufatti in cemento per l'edilizia; ossido di ferro quale additivo, da impiegare nel ciclo produttivo dei laterizi nelle fornaci, produzione di guaine e malte bituminose) e rilasciati da Enti Pubblici, Agenzie di Certificazione (es. Istituto Giordano), etc.

#### **Riscontro CRIAN:**

Il processo di recupero presentato dalla società CRIAN LAVORI s.r.l., sul rifiuto speciale non pericoloso, classificato "Fanghi Siderurgici" con codice EER 10.02.14, risulta per gli impieghi indicati, ampiamente sviluppato da oltre dieci anni sul territorio sia Nazionale che Estero, da parte d'impianti terzi come riportato nella tabella a pag. 40 del Manuale di Qualità (Rev. 02 – Maggio 2025) All. 1.

Gli stessi impianti di recupero, ottengono un prodotto EoW che risulta essere destinato principalmente al mercato del Cemento, dei Laterizi e in generale nella produzione di manufatti per l'edilizia.

Il Dott. Paolo Ghersi, Responsabile Tecnico della società CRIAN LAVORI s.r.l. gestii nel corso dell'anno 2021 (in qualità di Direttore di Stabilimento) l'impianto della società PH RECYCLING di Bari, autorizzata con Determina Dirigenziale N. 1645 del 26.03.2021 al recupero del medesimo rifiuto "Fanghi Siderurgici" con codice EER 10.02.14, all'ottenimento di un prodotto EoW destinato al mercato del Cemento e dei Laterizi. L'intero processo di recupero e produzione fu certificato da Ente Terzo (RINA) di cui si allega copia, che attesta l'idoneità dell'impiego d'uso (All. 10).

Come previsto dalle **Linee Guide SNPA N. 41/2022** per l'applicazione della disciplina EoW, cessazione della qualifica di rifiuto "Caso per Caso" di cui all'art. 184 Ter comma 1 e 3 del D.Lgs.152/2006 \_ Rev. Gennaio 2022, **il prodotto EoW denominato "IRON OXIDE TECHNICAL" (Ossido di Ferro) destinato al ciclo produttivo del cemento, calcestruzzo, conglomerati e laterizi, fa riferimento ai seguenti Standard Tecnici:**

##### **I. Norme tecniche di prodotto Europee/Nazionali**

*Marcatura CE e Conformità alla norma UNI EN ISO 12620 (aggregati per calcestruzzo) – UNI EN ISO 13242 (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici) - UNI EN ISO 13043 (aggregati per conglomerati bituminosi); produzione di calcestruzzo in base alla UNI 11104-1 linee guida CSLL, prefabbricati in calcestruzzo (conglomerati) UNI EN 15258 – UNI EN 13369 – Misti cementati UNI EN 14227-1.*

##### **II. Norme tecniche di prodotto su Standard Privati per la destinazione d'uso produzione di Clinker-Cemento Portland e laterizi.**

*Definizione di un Disciplinare di produzione interno certificato secondo precisi requisiti di conformità in ottemperanza alla norma UNI EN 14021:21 (etichettatura ambientale di tipo II).*

**Le suddette condizioni sono previste alla lettera C) delle Linee Guida SNPA N. 41 / 2022 "la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti". Pertanto, la conformità/l'idoneità del prodotto EoW, secondo il protocollo di gestione del rifiuto presente nel Manuale della Qualità (Rev. Ed. 02 – Maggio 2025) sarà possibile certificarla (come determinato dalla Legge in materia di certificazione) solo con la sua operatività. In particolare la conformità sarà certificata:**

- **Da un Laboratorio terzo esterno (su ogni singolo lotto da 500 Ton.) con l'emissione del relativo **Certificato di Analisi (RDP) comprensivo di giudizio di idoneità** sul rispetto dei parametri di conformità come riportati all'interno della Scheda Tecnica prodotto (secondo tabella A e/o B);**
- **Con il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DDC);**

- *Da FPC per Marcatura CE "Iron Oxide Technical" certificato aggregato UNI EN 12620 (per calcestruzzo) UNI EN 13242 (per materiali non legati e legati con leganti idraulici) e UNI EN 13043 (per conglomerati bituminosi);*
- *Da FPC per la produzione di calcestruzzo UNI EN 11104 (con resistenza > 20 Mpa); per la produzione di prefabbricati in calcestruzzo (conglomerati di cemento) UNI EN 15258 – 13369;*
- *Con la Certificazione del prodotto "Iron Oxide Technical" per la destinazione alla produzione di Clinker (Cemento Portland) e Laterizi, mediante stesura di un disciplinare specifico interno e relativa etichettatura ambientale tipo II, sottoposto ad accreditamento da parte dell'Istituto Certiquality (CQY) di cui alla norma 14021:2021;*
- *Con il Protocollo di Gestione Rifiuti (Revisione Ed. 02 – Maggio 2025) sottoposto ad accreditamento da parte di un Ente Terzo indipendente di certificazione (RINA) secondo la normativa UNI EN ISO 9001" come riportato a pag.31 del Manuale di Qualità (Rev. Ed.02 – Maggio 2025).*

Il prodotto "Iron Oxide Technical" è stato sottoposto al REACH (parere + relazione) ai sensi dell'art. 2.7. del Reg. UE 1906/2007. Dispone di una propria Scheda di sicurezza (SDS) emessa secondo il Regolamento UE 2020/878 (All. 11).

#### **Richiesta Provincia:**

8. Sebbene il Proponente abbia dedicato una sezione dello Studio di Impatto Ambientale in cui sono riportate sommariamente e genericamente le alternative localizzative, si rende necessaria una rielaborazione approfondita del predetto documento secondo i contenuti previsti dall'allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, prevedendo anche una dettagliata descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato con particolare riferimento agli impatti sull'ambiente e la salute pubblica.

#### **Riscontro CRIAN:**

**8 Descrizione delle principali Alternative Ragionevoli del progetto, compresa l'opzione Zero.**

##### **8.1 Esigenze di prossimità**

Come espresso dall'art. 182 bis del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la prossimità deve essere soddisfatta dai soggetti produttori che, nell'individuare i siti ove smaltire i rifiuti derivanti dai propri processi ovvero di trattamento e recupero, devono smaltire i rifiuti negli impianti più prossimi al luogo di produzione. Ne consegue che se non si consente la realizzazione di un impianto di smaltimento finale i soggetti che producono rifiuti saranno sempre costretti - come attualmente avviene sia in ambito regionale che provinciale - ad avviare i rifiuti prodotti in impianti distanti, con gravi ripercussioni sui costi economici ed ambientali (questi dovuti alla maggiore movimentazione dei rifiuti). Più chiaramente: ritenere che "l'assenza di esigenze di prossimità" possa costituire un fattore impeditivo per la realizzazione di un impianto di smaltimento ha quale conseguenza quella di non consentire ai produttori di rifiuti di smaltire in impianti prossimi, non esistenti, perché non è stata consentita la realizzazione degli stessi.

Ciò posto, è ferma regola che i rifiuti speciali non pericolosi non possono essere oggetto di limiti di circolazione e necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati in impianti realizzati con gli stringenti limiti dettati dalla vigente normativa di settore. Proprio in quest'ottica non può essere posto alcun limite territoriale allo smaltimento dei rifiuti speciali e la "prossimità" non può essere intesa come un concetto in grado di individuare e delimitare un preciso ambito territoriale. Diversamente sarebbe pregiudicato proprio il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (condizione che, per esempio, si potrebbe verificare anche per i produttori di rifiuti di altre regioni se nelle loro prossimità non vi fossero impianti in grado di riceverli).

##### **8.2 Alternative di "non realizzazione"**

L'attività in esame comporta ricadute tanto a livello occupazionale quanto economico, dirette ed indotte, a fronte di un impatto ambientale che complessivamente risulta essere quasi nullo e sicuramente compatibile, grazie agli opportuni accorgimenti adottati in fase di progetto, sia a livello tecnologico che gestionale.

Attraverso l'avvio dell'impianto in progetto, la CRIAN LAVORI S.R.L. potrà andare incontro a quelle che sono le esigenze del mercato locale, favorendo e permettendo il rispetto del principio dell'"autosufficienza" e della "prossimità" degli impianti, ribadito dall'art. 182 bis del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con minori costi di gestione per i rifiuti, evitando quindi che gli stessi siano avviati al trattamento e recupero (nella peggiore delle ipotesi smaltimento) in impianti presenti in Province più distanti e/o Regioni, con notevoli ripercussioni sul traffico, sui costi economici e sui rischi derivanti dalla presenza su strada di detti rifiuti.

La società CRIAN LAVORI S.R.L. nell'ambito dell'attività svolta all'interno della sua Divisione Ambiente, con l'attività di trasporto del rifiuto "Fanghi Siderurgici" con EER 10.02.14 presso impianti terzi di recupero e la commercializzazione del prodotto finale EOW, ha sviluppato negli anni un importante know-how ed un parco clienti presenti sia in Italia che all'estero.

Ha avviato importanti investimenti sul territorio locale, sia in termini di immobilizzazioni che di formazione di figure professionali a Hoc per gestire al meglio, in forma diretta, l'intera filiera (dal ritiro del rifiuto al suo recupero, con l'ottenimento di un prodotto EoW) e pertanto non risulta assolutamente percorribile l'opzione zero, che consiste non solo nel rinunciare allo sviluppo dell'attività ma a subire pesanti e non risanabili perdite d'esercizio, condizione per la quale non rappresenta una possibile alternativa.

### 8.3 Alternative localizzative

Premesso quanto riportato nei precedenti capitoli, la localizzazione dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto in progetto, si basa sui seguenti principi:

**A) In termine di macro-area la soluzione prescelta presenta diversi vantaggi:**

- l'area è identificata dai vigenti strumenti urbanistici, come Zona D3 - Industriale Produttiva (ASI), pertanto è urbanisticamente coerente con l'attività in progetto;
- l'area risulta ubicata al di fuori di quella identificata quale Sito Inquinato di Interesse Nazionale (SIN) pertanto privo dei relativi vincoli;
- la Zona risulta non essere interessata da vincoli ambientali, fattore che rende più compatibile l'intervento con gli ecosistemi a causa del basso grado di naturalità dovuto alla pluriennale presenza dell'uomo.

**b) A livello di micro-localizzazione,** l'area su cui è previsto l'intervento risulta essere stata individuata per le caratteristiche di fattibilità registrate dopo un'attenta analisi basata su parametri come:

- orografia dei luoghi;
- contesto sociale ed economico dell'area;
- distanza da corsi d'acqua e da canali;
- assenza di vincoli, in quanto Area esclusivamente Industriale;

**inoltre l'opificio:**

- già nella disponibilità della proponente giusto contratto di locazione a suo tempo trasmesso, risulta in tutto confacente alle attività in progetto (per dimensioni, caratteristiche costruttive, tipologia di pavimentazione, dotazione impiantistica), realizzato in ogni sua parte, non necessitando pertanto della realizzazione di alcuna ulteriore opera e non comportando quindi alcuna trasformazione del paesaggio;
- risulta già ad oggi utilizzato quale deposito di materia prima seconda (EOW) della stessa identica tipologia prodotta da terzi ed acquistata dalla proponente per la commercializzazione a terzi, tanto in Italia quanto all'estero;
- risulta agevolmente raggiungibile attraverso la comoda viabilità esistente, e prossima alle principali infrastrutture logistiche in particolare per la modalità via mare (attracco banchina di Costa Morena Est) quale via preferenziale per l'eventuale spedizione marittima del prodotto, senza interessare in alcun modo la viabilità urbana.

La scelta come sopra giustificata possiede tutti quei requisiti che la precedente versione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali avrebbe definito come PREFERENZIALE in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale.

***Alla luce di quanto sopra, la proponente pur avendo operato una ricerca di soluzioni valide, non sono state individuate alternative migliori per la localizzazione del progetto, a causa di eccessive dimensioni dei capannoni visionati, assenza di agibilità, necessità di realizzazione di importanti opere per la relativa messa a norma e non ultimo l'ubicazione in area SIN ed assenza di caratterizzazione ambientale e relativa restituzione ai legittimi usi da parte del MASE.***

\*\*\*\*\*

A fronte della completa trasmissione delle integrazioni richieste, nonché dello spirito collaborativo dimostrato, che qui si conferma, la scrivente Società ritiene di aver adempiuto pienamente a quanto richiesto da codesta spettabile Amministrazione.

**Si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per il positivo rilascio del titolo abilitativo.**

**Nell'ipotesi in cui venissero rilevate eventuali ulteriori criticità rispetto al rilascio del titolo,**

**Premesso che**

- L'iter procedimentale finora condotto da codesta Amministrazione è finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, TUA, e del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208, TUA.
- In caso di VIA di competenza regionale, anche se delegata a enti provinciali, l'iter per il rilascio di tutti i titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto avrebbe dovuto corrispondere al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis, D.lgs. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 241/1990.
- Il PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006 richiede la celebrazione, ai fini del rilascio del titolo, di una conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/1990, che prescrive nello specifico: «*La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*» (art. 27-bis, comma 9, D.lgs. 152/2006).
- Codesta Amministrazione ha, invece, optato per il ricorso al diverso istituto della conferenza di servizi asincrona, di cui all'art. 14-bis, L. 241/1990.
- Purtuttavia, non ne ha comunque osservato completamente le forme, non avendo mai comunicato la data per l'eventuale riunione ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/1990, prescritta in ogni caso dall'art. 14-bis, comma 2, lett. d), L. 241/1990, secondo cui l'amministrazione procedente avrebbe dovuto indicare: «*d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento*».
- La conferenza di servizi asincrona ha comunque avuto una durata superiore rispetto alle tempistiche previste dalla L. 241/1990.

**Chiede**

**Solo ove ritenesse sussistenti ancora degli ostacoli all'immediato rilascio del titolo,** di convocare senza indugio la riunione di conferenza simultanea nelle forme dell'art. 14-ter, L. 241/1990, così da consentire l'esame contestuale degli interessi coinvolti e di garantire un pieno confronto tra i soggetti interessati.

Ciò, in ossequio non solo della disciplina di cui all'art. 27-bis, comma 9, D.lgs. 152/2006 e 14, comma 4, L. 241/1990, bensì anche in virtù di quanto prescritto dall'art. 14-bis, comma 6, L. 241/1990, secondo cui: «*Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter*».

Brindisi, li 16.05.2025

In fede  
Timbro e firma  
CRIAN LAVORI S.R.L.  
**CRIAN LAVORI SRL**  
Via del Tintoretto, 1  
74027 San Giorgio Ionico (TA)  
P.IVA 03131670733  
SDI: X2PH38J

All.ti alla presente:

- All. 1 Manuale di Qualità sul Sistema di Gestione Rifiuto e Prodotto (Rev. 02 – Maggio 2025) che annulla e sostituisce le precedenti versioni;
- All. 2 Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 27.12.2024 di revoca della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.09.2024 recante "Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani";

- All. 3 Relazione tecnica sull'EoW redatta e firmata dal Dott. Paolo Gherzi, quale Responsabile Tecnico della società CRIAN LAVORI S.r.l.;
- All. 4 Tav. 3 - Stato di fatto del Capannone con prospetti, da cui si evince la conformazione dell'opificio esistente;
- All. 5 Tav. 1 - Lay out con sistema gestione acque meteoriche e sistema abbattimento emissioni in atmosfera;
- All. 6 Applicazioni sistema di Nebulizzazione;
- All. 7 Relazione descrittiva/manuale dell'impianto mobile CAMS CENTAURO 120-56 APR con con Dichiarazione di conformità CE / Scheda tecnica descrittiva e Relazione Impatto acustico;
- All. 8 Contratto di Noleggio CAMS CENTAURO 120-56 APR con l'indicazione formulata dal costruttore che l'impianto risulta essere idoneo al trattamento del rifiuto "Fanghi Siderurgici" classificati con codice EER 10.02.14;
- All. 9 Scheda di sicurezza prodotto assorbente "Densorb";
- All. 10 Copia del Certificato RINA (a titolo di esempio) emesso per l'Impianto PH RECYCLING, che attesta l'idoneità dell'impiego d'uso;
- All. 11 Relazione REACH ai sensi dell'art. 2.7. del Reg. UE 1906/2007 con Scheda di sicurezza (SDS) emessa secondo il Regolamento UE 2020/878.
- All. 12 Riscontro alle richieste d'integrazione fornite a cura dello Studio Legale AMBIENTALEX.